

26 ottobre 2012 n. 108 (G.U. n. 6/2013, 26 ottobre 2012 n. 110 (G.U. n. 6/2013), 11 dicembre 2012 n. 133 (G.U. n. 73/2013), 21 dicembre 2012 n. 156 (G.U. n. 91/2013);

Vista la nota del Capo di gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 599 del 7 agosto 2013 con la quale, in accoglimento delle richieste regionali volte a definire un quadro unitario di regole sui controlli, viene proposta a questo Comitato l'adozione di una nuova apposita delibera che preveda in via generale la facoltà e non l'obbligo, per tutte le Regioni e le Province autonome, di dotarsi di una autorità di audit nell'ambito del sistema di gestione e controllo sull'impiego delle risorse FSC 2007-2013;

Vista la nota n. 1043 del 24 ottobre 2013 del Capo del settore legislativo, emanata d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, con la quale viene confermata la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della citata proposta;

Considerato che, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel QSN, in ordine alle modalità di governante dei programmi attuativi della strategia di politica regionale unitaria, la citata delibera n. 166/2007 aveva previsto per i Programmi attuativi FAS Regionali, un modello di attuazione caratterizzato dall'individuazione di un sistema di gestione e controllo relativo all'intero Programma;

Considerato altresì che con alcune delle richiamate delibere emanate in attuazione della delibera n. 166/2007 e in particolare con le delibere nn. 63/2011 (Regione Molise), 9/2012 (Regione Veneto), 88/2012 (Regione Basilicata), 89/2012 (Regione Calabria), 90/2012 (Regione Campania), 92/2012 (Regione Puglia), 93/2012 (Regione Sardegna), 94/2012 (Regione Sicilia) e 95/2012 (Regione Umbria), questo Comitato ha previsto per tali Regioni la costituzione di una autorità di audit regionale nell'ambito dei citati sistemi di gestione e controllo, in analogia con le disposizioni comunitarie per la programmazione dei Fondi strutturali;

Ritenuto di poter recepire la proposta in esame prevedendo in generale, per le Regioni e Province autonome, la facoltà e non l'obbligo di costituire apposite autorità di audit, garantendo comunque efficaci sistemi di gestione e di controllo degli interventi da parte delle Amministrazioni regionali, la cui verifica è demandata al MISE-DPS, nel rispetto di quanto previsto al punto 8.2 della citata delibera n. 166/2007;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 4524-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

1. In linea con la proposta del Ministro per la coesione territoriale è prevista, per le Regioni e Province autonome, la facoltà e non l'obbligo di costituire un'autorità di audit per le attività di gestione e controllo sull'impiego delle risorse del FSC 2007-2013 con particolare riferimento alle delibere di questo Comitato nn. 63/2011 (Regione Molise), 9/2012 (Regione Veneto), 88/2012 (Regione Basilicata), 89/2012 (Regione Calabria), 90/2012 (Regione Campania), 92/2012 (Regione Puglia), 93/2012 (Regione Sardegna), 94/2012 (Regione Sicilia) e 95/2012 (Regione Umbria) richiamate in premessa.

2. Viene confermato quanto previsto al punto 8.2 della citata delibera n. 166/2007 in ordine all'esigenza di garantire efficaci sistemi di gestione e di controllo degli interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome, la cui verifica è demandata al MISE-DPS.

3. Il DPS presenterà a questo Comitato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione concernente l'attuazione dei singoli programmi e l'esito delle verifiche condotte ai sensi del precedente punto 2.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 687

14A02237

DELIBERA 8 novembre 2013.

Fondo sanitario nazionale 2011 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. (Delibera n. 80/2013).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento



e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - emanato in attuazione dell'art. 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40 - che all'art. 35, comma 3, garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, presso i presidi pubblici e accreditati e considerato che il medesimo art. 35 prevede al successivo comma 6 che, agli oneri connessi alle prestazioni descritte nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provveda nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 20 gennaio 2012, n. 15 (G.U. n. 95/2012) relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011 che accantona, al punto 3.6 del deliberato, la somma di 30.990.000 euro per le cure mediche e l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 25938 dell'11 ottobre 2013, concernente la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2011;

Considerato che la predetta assegnazione è determinata per il 50% sulla base della spesa sostenuta per i ricoveri di donne straniere irregolari per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno 2011 e per il 50% sulla base

del numero dei cittadini stranieri irregolari intercettati sul territorio nazionale dal Ministero dell'interno nello stesso anno;

Tenuto conto che nella proposta, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana viene operata la prevista riduzione del 49,11 per cento, corrispondente a un importo di 1.188.506 euro che viene redistribuito tra le altre Regioni interessate al riparto;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni sancita nella seduta del 26 settembre 2013 (Rep. Atti n. 136/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella G.U. n. 122/2012);

Vista la nota n. 4524-P del 8 novembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'annualità 2011, viene ripartita, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, la somma complessiva di 30.990.000 euro, riservata a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire loro le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, presso i presidi pubblici e accreditati di cui all'art. 35, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 286/1998 richiamato in premessa.

La predetta somma di 30.990.000 euro è ripartita tra le predette Regioni come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera, sulla base dell'entità della spesa sostenuta per i ricoveri di donne straniere irregolari per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno 2011 e sulla base del numero dei cittadini stranieri irregolari intercettati sul territorio nazionale dal Ministero dell'interno nello stesso anno.


Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 686



ALLEGATO

FSN 2011 - Ripartizione delle risorse vincolate per le cure mediche e l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari
 (di cui all'articolo 35, commi 3 e 6, del D.L.gs. 286/1998)

REGIONI	Spesa ricoveri per gravidanza, parto e puerperio (codice MDC 14) di donne straniere non residenti	Stranieri irregolari intercettati sul territorio	Assegnazione per ricoveri di cui alla colonna (a)	Assegnazione per stranieri intercettati	Assegnazione Lorda	Compartecipazione della Regione Siciliana	Riparto della quota di compartecipazione	(importi in euro)	
								(c)	(d)
PIEMONTE	969.211	3.699	497.980	1.282.984	1.780.964		74.088		1.855.052
LOMBARDIA	2.737.140	5.844	1.406.341	2.026.968	3.433.309		142.825		3.576.134
VENETO	6.832.774	2.097	3.510.674	727.336	4.238.010		176.301		4.414.311
LIGURIA	178.209	2.566	91.564	890.007	981.571		40.833		1.022.404
EMILIA ROMAGNA	5.262.940	3.439	2.704.094	1.192.804	3.896.898		162.111		4.059.009
TOSCANA	1.461.321	1.812	750.825	628.485	1.379.310		57.379		1.436.689
UMBRIA	2.255.063	434	1.158.650	150.531	1.309.181		54.462		1.363.643
MARCHE	835.376	1.779	429.216	617.039	1.046.255		43.524		1.089.779
LAZIO	86.376	8.568	44.380	2.971.777	3.016.157		125.472		3.141.629
ABRUZZO	43.248	471	22.221	163.364	185.585		7.720		193.305
MOLISE	0	61	0	21.158	21.158		880		22.038
CAMPANIA	7.944.409	823	4.081.831	285.454	4.367.285		181.679		4.548.964
PUGLIA	663.299	6.247	340.802	2.166.747	2.507.549		104.314		2.611.863
BASILICATA	26.337	115	13.532	39.887	53.419		2.222		55.641
CALABRIA	252.804	644	129.891	223.369	353.260		14.696		367.956
SICILIA (*)	609.186	6.075	312.999	2.107.090	2.420.089	-1.188.506			1.231.583
TOTALE	30.157.693	44.674	15.495.000	15.495.000	30.990.000	-1.188.506	1.188.506		30.990.000

(*) Per effetto delle ritenute di legge pari al 49,11 %, effettuate operando sulle somme ripartite, la quota finanziata dalla regione Sicilia ammonta a 1.188.506 euro.

(a) Fonte: Ministero della Salute - NSIS - schede di dimissione ospedaliera - anno 2011

(b) Fonte: Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dell'immigrazione, anno 2011